



Direttive della CAV PP	D – 02/2012	italiano
Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza		

Edizione del: 5 dicembre 2012
Ultima modifica: prima edizione
Destinatari: autorità di vigilanza secondo l'articolo 61 LPP

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1. Scopo

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali pubblicati dalle autorità di vigilanza LPP.

2. Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP.

3. Requisiti minimi

I rapporti annuali delle autorità di vigilanza devono contenere almeno le indicazioni seguenti. Le autorità di vigilanza possono completarli con ulteriori informazioni.

3.1 Basi legali

- 3.1.1. Indicazione delle basi giuridiche dell'autorità di vigilanza (leggi, ordinanze, statuti, contratti, atti di fondazione, regolamenti ecc.)¹
- 3.1.2. Indicazione delle convenzioni concluse con il/i Cantone/i

3.2 Organizzazione

- 3.2.1 Organigramma dell'autorità di vigilanza
- 3.2.2 Indicazione degli organi dell'autorità di vigilanza e descrizione dei loro compiti e della loro composizione
 - Consiglio d'amministrazione, consiglio del concordato, commissione interparlamentare, organo di controllo, ufficio di revisione¹
- 3.2.3 Indicazione dei collaboratori con un rapporto di mandato e descrizione dei loro compiti
 - Periti, consulenti, mandati esterni
- 3.2.4 Organizzazione dell'autorità
 - Descrizione della direzione (nomi, funzioni, qualifiche)
 - Numero di collaboratori con funzione di vigilanza e loro qualifiche
 - Numero complessivo di collaboratori
 - Equivalenti a tempo pieno (i mandatarî esterni vanno indicati separatamente)

¹ Elenco non esaustivo

3.2.5 Descrizione dell'organizzazione della vigilanza / sistema di controllo interno (SCI) / controllo della qualità

3.3 Conto annuale e rapporto dell'ufficio di revisione

3.4 **Dati statistici sugli istituti soggetti a vigilanza**
(per i concordati questi dati vanno indicati per Cantone)

Numero degli istituti soggetti a vigilanza secondo l'articolo 3 OPP 1:

- Istituti registrati secondo l'articolo 48 LPP
- Istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale. Va inoltre indicato se si tratta di istituti la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di istituti di libero passaggio o di istituti del pilastro 3a.

Vanno esposte e, se del caso, spiegate, la situazione attuale e le divergenze rispetto all'anno precedente.

3.5 Indicazioni sull'attività di vigilanza

- Indicazioni sulla ripartizione percentuale dell'attività di vigilanza² (p. es. esami dei regolamenti, fusioni, liquidazioni, verifiche dei conti annuali, ricorsi, amministrazione ecc.)
- Commento sull'attività di vigilanza nell'anno in esame nonché sulle tendenze e gli sviluppi
- Indicazioni sommarie su casi speciali e controversie giuridiche

4. Termine d'inoltrato

I rapporti annuali devono essere inoltrati alla CAV PP al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio.

5. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono applicabili per la prima volta all'anno d'esercizio 2012.

5 dicembre 2012

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

² È possibile riportare delle stime